



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE 7 - SKIAREA ALPE DEL CERMIS – VARIANTE 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **otto** del mese di **Giugno**, alle ore **16:00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Assenti
SERGIO FINATO	Sindaco	
ALBERTO VAIA	Assessore	
GUIDO DELLAFIOR	Assessore	
CARLA VARGIU	Assessore	
BEATRICE MARIA CARMELA CALAMARI	Assessore	
TIZIANO BERLANDA	Assessore	

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato .

Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato .

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE 7 - SKIAREA ALPE DEL CERMIS – VARIANTE 2021.

Deliberazione nr. 65

Il relatore riferisce:

L'art. 1.3. delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale stabilisce che il P.R.G. stesso si attua non solo mediante osservazione delle indicazioni cartografiche, che rimandano alle norme, orientamenti ed indirizzi di piano, bensì, qualora gli interventi ricadano nel perimetro di un piano attuativo, attraverso titoli autorizzativi da rilasciarsi solo dopo l'approvazione del medesimo e solo per le opere ivi contemplate, salvo le previste eccezioni per le operazioni minori di conservazione.

Tra i piani attuativi, l'art. 1.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale include quelli di recupero ambientale siglati PRA. L'elenco e le qualificazioni di ciascuno di essi sono riportati nella Relazione del P.R.G., mentre i rispettivi contenuti ed obiettivi specifici sono indicati nell'art. A.8 in Appendice.

L'art. A.8 in Appendice indica gli orientamenti per la progettazione degli interventi di recupero ambientale, tra cui il PRA7 attinente *“il recupero dell'area sciabile del Cermis....”*.

L'art. 2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione, nello stabilire che, al di fuori dell'area sciabile del Cermis, è vietata la presenza di piste, impianti di risalita, parcheggi, attrezzature e servizi per l'esercizio organizzato dello sci da discesa (comma 2), richiede per l'area stessa un progetto di recupero ambientale e valorizzazione, precisamente quello definito appunto come PRA7 nella tav. 1 e nelle tavole 1 e 3 VAR del P.R.G., i cui indirizzi e contenuti sono forniti nel citato art. A.8 in Appendice (comma 4).

I progetti di recupero ambientale siglati PRA (incluso quindi il PRA7) sono indicati nella cartografia del P.R.G. che ne individua le aree, così come indicato dall'art. 4.5 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Con riferimento all'area sciabile del Cermis, l'Amministrazione comunale ha già precedentemente disposto:

- l'approvazione definitiva del Progetto di Recupero Ambientale e Valorizzazione, denominato “PRA7” (deliberazione nr. 57, del 10.07.2000, del Consiglio comunale): il Piano è entrato in vigore il 05.08.2000, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di intervenuta esecutività della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.P.05.09.1991, n. 22 e ss.mm. allora vigente;
- l'approvazione definitiva di una prima variante al Progetto di Recupero Ambientale e Valorizzazione medesimo (deliberazione nr. 47, del 23.09.2002, del Consiglio comunale): la variante è entrata in vigore il 12.10.2002, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di intervenuta esecutività della deliberazione medesima, sempre ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.P.05.09.1991, n. 22 e ss.mm. allora vigente.
- l'approvazione definitiva di una ulteriore variante al Progetto di Recupero Ambientale e Valorizzazione medesimo (deliberazione nr. 12, del 28.03.2013, del Consiglio comunale): la variante è entrata in vigore il 13.04.2013, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di intervenuta esecutività della deliberazione medesima, sempre ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.P.05.09.1991, n. 22 e ss.mm. allora vigente.
- l'approvazione definitiva di una ulteriore variante al Progetto di Recupero Ambientale e Valorizzazione medesimo (deliberazione nr. 18, del 26.10.2017, del Consiglio comunale): la variante è entrata in vigore il 29.11.2017 in quanto successivamente al periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e conseguentemente non è stata necessaria l'ulteriore approvazione del Consiglio Comunale.

In considerazione della dinamica a cui è soggetta la stazione sciistica del Cermis,

L'Amministrazione comunale, confortata anche dal fatto che le previsioni della pianificazione urbanistica come sopra definita sono state pressoché interamente realizzate, intende procedere ad una ulteriore variante del "PRA7", che rappresenta un Piano Attuativo tra quelli previsti dall'art. 50 comma 4, della L.P.04.08.2015, n. 15 e ss.mm..

Le varianti proposte, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, prevedono una serie di modifiche che si rendono necessarie fine di migliorare l'offerta turistica della località che si possono così riassumere:

- ampliamento del perimetro del PRA 7 quadranti NE e NO;
- Zona Paion, revisione della scheda relativa al rifugio esistente;
- Zona forcella di Bombasel, revisione della scheda relativa al rifugio esistente;
- Zona Villaggio Alpe Cermis, revisione della scheda relativa all'ex noleggjo sci;
- Zona Dos dei Laresi, modificazione della viabilità estiva per l'accesso veicolare all'Alpe del Cermis.

La modifica al perimetro, peraltro, risulta di lieve entità e inquadrabile nella fattispecie richiamata dall'art. 49, c.3 della L.P. 15/2015 per la realizzazione di tracciati escursionistici, con un aumento complessivo della superficie pari al 1,88 % e una riduzione del perimetro complessivo pari al 2,06% e si configura come una variante al piano attuativo come prevista dall'art. 51, comma 4 della L.P. 15/2015.

Sulla base delle predette previsioni l'arch. Cesare Micheletti di Trento ha provveduto alla stesura della variante 2021 del Piano di recupero Ambientale 7 – Skiarea Alpe Cermis.

Il Piano, depositato agli atti prot. 5940 d.d. 03.05.2021 nel rispetto dei parametri indicati nelle norme del P.R.G., risulta così costituito:

- Norme tecniche di attuazione;
- Norme tecniche di attuazione: raffronto e finale;
- Relazione illustrativa;
- tav. 1 VAR: sistema ambientale;
- tav. 2 VAR: sistema infrastrutturale;
- tav. 3 VAR: Sistema insediativo.

L'iter di formazione dei Piani Attuativi e varianti degli stessi è regolato dalla L.P. 04.08.2015 e ss.mm. e precisamente dagli artt.. 49, 51 il cui testo viene riportato di seguito:

Art. 49

Disposizioni generali

1. *Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.*

2. *La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici. Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime. E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume*

o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.

3. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono suscettibili di razionale utilizzazione a fini edificatori, se i proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della ripermimetrazione dichiarano espressamente di non avere interesse ad aderire al piano attuativo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG...omissis...

Art. 51

Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i piani attuativi sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi, la deliberazione di adozione è notificata ai proprietari delle aree assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale e acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3. omissis

4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG...omissis...

Ai sensi dell'art.49 della L.P. 15/2015 e ss.mm. per le varianti che rientrano nelle tipologie previste dal comma 3, si applicano le disposizioni, per la formazione dei piani attuativi previste dall'art. 49 comma 4 della L.P. 15/2015, con l'approvazione delle stesse da parte della Giunta Comunale previo parere della CPC e previo deposito del Piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni.

Visto il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio espresso in data 05.05.2021 con delibera n. 72/2021;

Visto l'avviso di deposito della "Variante 2021 al Piano di Recupero Ambientale PRA7 – Skiarea Alpe Cermis" di data 13.05.2021 esposto per venti giorni presso gli uffici del comune senza che siano state depositate osservazioni in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Sentita e fatta propria la relazione che precede.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica che compone il Piano Attuativo Progetto di recupero ambientale 7 – Skiarea Alpe Cermis – variante 2021 ", come indicata in premessa.

Condiviso sull'opportunità di avviare il procedimento di adozione del piano stesso.

Visti gli artt. 49 e 51 della L.P. n. 15 dd. 04.08.2015.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica).

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm., la Variante 2021 al Progetto di Recupero Ambientale denominato PRA 7 per l'Area Sciabile del Cermis, composta dagli elaborati tecnici indicati in premessa, in atti sub. prot. nr. 5940 d.d. 03.05.2021, a firma dell'arch. Cesare Micheletti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
F.to DOTT. SERGIO FINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 11/06/2021 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 11/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 11/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 11/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA PAVIGLIANITI
